

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 6 maggio 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3518
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3518
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

LEGGE 23 marzo 1950, n. 189.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, concernente il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare.

Pag. 1354

LEGGE 5 aprile 1950, n. 190.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi.

Pag. 1354

LEGGE 5 aprile 1950, n. 191.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, concernente concorsi a posti negli Istituti medi e a posti di maestro elementare.

Pag. 1355

LEGGE 29 aprile 1950, n. 192.

Proroga del termine di validità dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento

Pag. 1355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 gennaio 1950, n. 193.

Modificazioni alle tariffe dei pacchi postali ed istituzione di un diritto di ricevuta nei servizi della corrispondenza, pacchi e vaglia

Pag. 1356

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Seponi», sito nel comune di Castelvoturno

Pag. 1357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi «San Martino a Coltura» e «Seponi», siti nel comune di Castelvoturno

Pag. 1358

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Limoncelli», sito nel comune di castelvoturno

Pag. 1358

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Quote Altura», sito nel comune di Grazzanise

Pag. 1359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Limoncello», sito nel comune di Castelvoturno

Pag. 1360

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Seponi», sito nel comune di Castelvoturno

Pag. 1360

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Quote Vecchie», sito nel comune di Villa Literno

Pag. 1361

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 luglio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Quote Altura», sito nel comune di Grazzanise

Pag. 1361

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 settembre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Quote Altura», sito nel comune di Grazzanise

Pag. 1362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 settembre 1949.**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno**

Pag. 1362

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1950.**Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Ancona**

Pag. 1363

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1950.**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Foggia**

Pag. 1363

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1950.**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Roma**

Pag. 1363

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1950.**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Perugia**

Pag. 1363

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione de bilancio 1949**

Pag. 1364

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di tessera universitaria

Pag. 1364

Ministero dei lavori pubblici: Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia, e nomina del vice presidente dell'Istituto medesimo.

Pag. 1364

Ministero della marina mercantile: Passaggio dal pubblico Demanio al patrimonio dello Stato di un'area sita nella spiaggia di Mondragone

Pag. 1364

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa « C.I.D.A.S.A. » con sede in Padova

Pag. 1364

Ministero del tesoro: Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

Pag. 1364

CONCORSI ED ESAMI**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche:****Concorso a sessantaquattro borse di studio presso istituti o laboratori nazionali**

Pag. 1365

Concorso a diciotto borse di studio presso istituti o laboratori esteri

Pag. 1368

Ministero di grazia e giustizia:**Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di volontario ragioniere aggiunto (gruppo B) nel ruolo del personale degli Archivi notarili**

Pag. 1368

Costituzione della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1950

Pag. 1368

SUPPLEMENTI ORDINARI**SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 104 DEL 6 MAGGIO-1950:****PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA****Elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° gennaio-30 giugno 1949.**

(943)

LEGGI E DECRETI**LEGGE 23 marzo 1950, n. 189.****Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, concernente il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**PROMULGA**

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« Agli attuali ispettori scolastici capi, ai quali fu conferita tale qualifica in applicazione del decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 786, è riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, l'anzianità dal 1° gennaio 1934, con la detrazione di quattro anni. I predetti conservano nel ruolo di anzianità il posto che fu loro attribuito in applicazione del citato decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 786 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1950

EINAUDI**DE GASPERI — GONELLA**Visto, *il Guardastigili*: PICCIONI**LEGGE 5 aprile 1950, n. 190.****Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**PROMULGA**

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 2. — Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° del ruolo di gruppo C, di cui alla anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attua-

zione del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, e fino al 30 giugno 1950 ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti commi non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà fruire per conseguire più di una promozione ».

Art. 3. — Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi potrà partecipare al concorso riservato per il gruppo A, anche se in possesso della laurea in materie letterarie o di quella in filosofia e pedagogia, conseguite in una facoltà di magistero, ed al concorso riservato per il gruppo B, anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o dell'abilitazione magistrale, o di titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti, semprechè il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito ».

Art. 3-bis (nuovo). — Le qualifiche di segretario capo di 1^a e di 2^a classe nel ruolo del personale di gruppo A dei Provveditorati agli studi sono soppresse e sostituite da quelle, rispettivamente, di vice provveditore agli studi e di segretario capo.

Art. 4. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« E' fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, semprechè il comando o distacco non sia già previsto da disposizioni di leggi speciali ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

LEGGE 5 aprile 1950, n. 191.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, concernente concorsi a posti negli Istituti medi e a posti di maestro elementare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 14. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'assunzione fino ad esaurimento dei candidati che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente comma nonchè dei candidati del concorso ordinario generale per titoli ed esami a posti di maestro elementare che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ha luogo nel limite di un altro quinto dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico ».

Art. 16. — E' sostituito dal seguente:

« L'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, è abrogato per quanto riguarda i concorsi riservati ed ordinari a posti di maestro elementare, ad eccezione del concorso ordinario generale per titoli ed esami ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

LEGGE 29 aprile 1950, n. 192.

Proroga del termine di validità dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I biglietti gratuiti per i familiari dei membri del Parlamento di cui all'art. 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, hanno la validità di due anni a partire dal giorno della loro emissione.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA —
D'ARAGONA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 gennaio 1950, n. 193.

Modificazioni alle tariffe dei pacchi postali ed istituzione di un diritto di ricevuta nei servizi della corrispondenza, pacchi e vaglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1053;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accettazione dei pacchi postali per l'interno della Repubblica vengono istituite due distinte tariffe:

una tariffa regionale (tariffa n. 1) per l'interno di ogni Regione e per gli intercambi fra le provincie che facciano parte di due Regioni limotrofe e che siano direttamente a contatto territoriale;

una tariffa nazionale (tariffa n. 2) per i rimanenti scambi da una Regione ad altra della Repubblica.

Art. 2.

La tariffa n. 1 si applica anche agli scambi di pacchi fra la Sicilia e la provincia di Reggio Calabria e tra la Sardegna e la provincia di Roma.

Art. 3.

Le tasse corrispondenti alle due tariffe di cui all'articolo 1 sono stabilite nella allegata tabella A, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 4.

La sovratassa speciale di trasporto aereo per i pacchi impostati e diretti all'interno della Repubblica è fissata in L. 220 fino a 1000 grammi più L. 110 per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di maggior peso.

I pacchi inviati per via aerea sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla sovratassa di cui al primo comma, del relativo diritto fisso di L. 80 di cui al n. 8 della tabella A allegata al presente decreto.

Art. 5.

Alla tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, è aggiunta la seguente voce:

« 58 — Diritto di ricevuta, nella misura fissa di L. 10, per l'accettazione di raccomandate, assicurate, e pacchi e per la emissione di vaglia. Per i vaglia telegrafici compete un solo diritto di ricevuta.

Il diritto di cui al presente numero è soddisfatto mediante applicazione ed annullamento di francobolli sulle corrispondenze e sui vaglia accettati e sui bollettini dei pacchi ».

La voce n. 15 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1053, è modificata come segue:

« 15 — Diritto di ricevuta (per tutti i telegrammi interni e internazionali) L. 10 ».

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1950. Restano abrogate le disposizioni contrastanti od incompatibili con quelle previste dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO
— **PELLA**

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1950

Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 2. — FRASCA

TABELLA A

Tariffe per i pacchi postali interni

1. — Pacchi ordinari.

Tariffa n. 1:

fino a 1 kg.	L. 45
da oltre 1 a 3 kg.	» 90
» 3 a 5 »	» 135
» 5 a 10 »	» 220
» 10 a 15 »	» 290
» 15 a 20 »	» 335

Tariffa n. 2:

fino a 1 kg.	L. 80
da oltre 1 a 3 kg.	» 160
» 3 a 5 »	» 240
» 5 a 10 »	» 400
» 10 a 15 »	» 500
» 15 a 20 »	» 600

Per i pacchi ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe, con arrotondamento per eccesso alla lira intera.

2. — Pacchi urgenti:

a) non ingombranti.

Tariffa n. 1:

fino a 1 kg.	L. 170
da oltre 1 a 3 kg.	» 260
» 3 a 5 »	» 350

Tariffa n. 2:

fino a 1 kg.	L. 240
da oltre 1 a 3 kg.	» 400
» 3 a 5 »	» 560

b) ingombranti.

Tariffa n. 1:

fino a 1 kg.	L. 195
da oltre 1 a 3 kg.	» 305
» 3 a 5 »	» 420

Tariffa n. 2:

fino a 1 kg.	L. 280
da oltre 1 a 3 kg.	» 480
» 3 a 5 »	» 690

Le tariffe sono comprensive del diritto di recapito per espresso.

3. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi.
 Tariffa n. 1:
 fino a 5 kg. L. 25
 » a 10 » » 35
 Tariffa n. 2:
 fino a 5 kg. L. 40
 » a 10 » » 60
 Per gli ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe, con arrotondamento per eccesso a lira intera.
4. — Recipienti vuoti di ritorno.
 Tariffa n. 1:
 non ingombranti L. 55
 ingombranti » 95
 Tariffa n. 2:
 non ingombranti L. 90
 ingombranti » 160
5. — Per i pacchi contenenti libri, spediti da editori:
 a) ordinari:
 riduzione del 25 % sulle tariffe, con arrotondamento per eccesso alla lira intera.
 b) urgenti:
 riduzione del 25 % sulle tariffe degli urgenti, diminuite del diritto di recapito per espresso con arrotondamento per eccesso alla lira intera.
6. — Diritto di assicurazione:
 L. 100 per le prime 1000 lire di valore assicurato, L. 50 per ogni 1000 lire successive o frazione di 1000 lire.
7. — Diritto di assegno: per ogni pacco L. 20.
8. — Recapito per espresso: per ogni pacco L. 80.
9. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi, dopo tre giorni, non festivi, di giacenza:
 per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 10 (con un massimo di L. 60);
 per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 15 (con un massimo di L. 90).
10. — Diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.:
 a) per invii, richiedenti, se impostati, la tariffa n. 1:
 per ogni pacco o collo fino a 1 kg. L. 15
 » » » da oltre 1 a 5 kg. » 35
 » » » » 5 a 10 » » 45
 » » » » 10 a 20 » » 55
 b) per invii richiedenti, se impostati, la tariffa n. 2:
 per ogni pacco o collo fino a 1 kg. L. 25
 » » » da oltre 1 a 5 kg. » 55
 » » » » 5 a 10 » » 75
 » » » » 10 a 20 » » 105
11. — Indennità per smarrimento:
 a) pacchi ordinari, compresi quelli contenenti abiti civili per richiamati alle armi:
 affrancati con la tariffa n. 1:
 fino a 3 kg. L. 225
 da oltre 3 a 5 kg. » 300
 » 5 a 10 » » 375
 » 10 a 15 » » 525
 » 15 a 20 » » 675
 affrancati con la tariffa n. 2:
 fino a 3 kg. L. 375
 da oltre 3 a 5 kg. » 500
 » 5 a 10 » » 625
 » 10 a 15 » » 875
 » 15 a 20 » » 1125
 b) recipienti vuoti di ritorno:
 spediti con la speciale tariffa ridotta n. 1 L. 150
 spediti con la speciale tariffa ridotta n. 2 » 250
 c) per pacchi contenenti libri spediti da editori, l'indennità di cui alla lettera a) è ridotta in proporzione alla riduzione della tariffa, con arrotondamento per eccesso alla lira intera.
12. — Limiti per l'assicurazione e per l'assegno riflettente i pacchi:
 nei rapporti tra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1^a e 2^a classe L. 30.000;
 nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3^a classe e fra queste ultime L. 15.000.
 nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie postali e fra queste L. 1000.

Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni

JERVOLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvoturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 2 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, di Bosco Manfredi fu Giacinto, livellario al comune di Castelvoturno, riportato nel catasto del comune di Castelvoturno in testa alla ditta Bosco Manfredi fu Giacinto, livellario al comune di Castelvoturno, alla partita 92, foglio di mappa 31, particella 35; foglio di mappa 32, particella 125, per la superficie complessiva di Ha. 1.69.36 e con l'imponibile di L. 213,74.

Il fondo è diviso in due appezzamenti i quali confinano:

il primo, corrispondente alla particella 35 del foglio di mappa 31, con le proprietà Pappararo Guglielmo fu Leopoldo, Letizia Giovanni fu Domenico, Letizia Luigi fu Scipione, con la diramazione della strada vicinale « Seponi con Casella », salvo se altri;

il secondo, corrispondente alla particella 125 del foglio di mappa 32, con le proprietà Auriemma Raffaele fu Giuseppe, Corvino Salvatore fu Antonio, Conte Raffaele di Antonio, con la strada vicinale « Seponi con Casella », con la diramazione della strada stessa, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 17.000 (diciassettemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in

attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 268 — GIORDANO
(1784)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « San Martino a Coltura » e « Seponi », siti nel comune di Castelvoturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 27 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondi denominati « San Martino a Coltura » e « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Ruosi Salvatore di Gennaro e comune di Castelvoturno, riportati nel catasto del comune di Castelvoturno in testa alla ditta Ruosi Salvatore di Gennaro, livellario al comune di Castelvoturno, partita 536, foglio di mappa 25, particella 6; foglio di mappa 32, particella 92, per la superficie di Ha. 1.65.64, e con l'imponibile di L. 161,93.

Il fondo « San Martino a Coltura », corrispondente alla particella 6 del foglio di mappa 25, confina con la strada comunale « Caradogna », con la strada vicinale « San Martino a Coltura », con la proprietà Schiavone Giuseppe fu Pasquale ed altri, Pappararo Angelo fu Francesco.

Il fondo « Seponi », corrispondente alla particella 92 del foglio di mappa 32, confina con la strada vicinale « Seponi con Casella », con le proprietà De Filippo Giuseppe fu Francesco, Auricemma Alfredo fu Giuseppe, Gravante Giovanni fu Antonio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

I fondi « San Martino a Coltura » e « Seponi » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 14.000 (quattordicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 267. — GIORDANO
(1796)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncelli », sito nel comune di Castelvoturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 14 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Limoncelli » di pertinenza, come dagli atti, di Conte Raffaele di Antonio ed eredi e comune di Castelvoturno, riportato nel catasto del comune di Castelvoturno in testa alla ditta Conte Raffaele di Antonio, livellario al comune di Castelvoturno, alla partita 186, foglio di mappa 31, particelle 15 e 39, per la superficie di Ha. 1.81.99 e con l'imponibile di L. 242,14.

Detto fondo confina:

1) appezzamento corrispondente alla particella 15 del foglio di mappa 31, con la strada consorziale « Macedonio », con le proprietà De Luise Vito fu Domenico ed altri, Parente Teresina fu Giovanni, Pignata Giuseppe ed altri, salvo se altri;

2) appezzamento corrispondente alla particella 39 del foglio di mappa 31, con le proprietà Bosco Manfredi fu Giacinto, Radeschi Carmela ed altri, Chianese Francesco Saverio e con la diramazione della strada vicinale « Seponi con Casella »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncelli » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 15.500 (quindicimilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCALBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 236. — GIORDANO
(1797)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 13 aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Tartaglione Luigi di Francesco e comune di Grazzanise, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Tartaglione Luigi di Francesco, livellario al comune di Grazzanise, partita 301, foglio di mappa 4, particella 54 (parte per Ha. 0.44.75), foglio di mappa 10, particelle 48, 104, 128, per la superficie di Ha. 2.77.95 e con l'imponibile di L. 194,57.

Il fondo confina:

fondo corrispondente alla particella 54 del foglio di mappa 4: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Gravina Francesco-Antonio di Salvatore; a sud, con i fondi di proprietà Carlino Martino fu Francesco ed altri, Carlino Antimo ed altri fu Giuseppe; ad ovest, con il fondo di proprietà Cembalo Giuseppe di Antonio;

fondo corrispondente alla particella 48 del foglio di mappa 10: a nord, con l'alveo dell'« Agnena Nuova »; ad est, con il fondo di proprietà Carlino Martino fu Francesco ed altri; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Graziano Antonio fu Vito;

fondo corrispondente alla particella 104 del foglio di mappa 10: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Cembalo Francesco fu Carmine ed altri; a sud, con il fondo di proprietà Petrella Patrizio di Vincenzo ed altri; ad ovest, con il fondo di proprietà Foresta Umberto fu Domenico;

fondo corrispondente alla particella 128 del foglio di mappa 10: a nord, con l'alveo dell'« Agnena Nuova »; ad est, con il fondo di proprietà Foresta Felice fu Aniello; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Conte Maria fu Antonio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 giugno 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 23.700 (ventitremilasettecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCALBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 351. — GIORDANO
(1802)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncello », sito nel comune di Castelvoturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 28 aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa :

fondo denominato « Limoncello » di pertinenza, come dagli atti, di Pignata Camillo, Nicola di Cristoforo, Pignata Cristoforo e Domenico, fratelli fu Giuseppe e comune di Castelvoturno, riportato nel catasto del comune di Castelvoturno in testa alla ditta Pignata Camillo e Nicola fu Cristoforo, Pignata Cristoforo e Domenico fu Giuseppe, livellari al comune di Castelvoturno, alla partita 490, foglio di mappa 31, particella 18, per la superficie di Ha. 0.41.60 e con l'imponibile di L. 79,04.

Detto fondo confina con la strada consorziale « Macedonio », con le proprietà Conte Raffaele di Antonio, Parente Teresina fu Giovanni, salvo se altri ;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 giugno 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento ;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato ;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia ;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno ;

Decreta :

Art. 1.

Il fondo « Limoncello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4500 (quattromilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 349. — GIORDANO

(1798)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvoturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 22 aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa :

fondo denominato « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, di Passaretti Francesco, Anna e Giuseppe fu Achille, riportato nel catasto del comune di Castelvoturno in testa alla ditta Passaretti Francesco, Anna e Giuseppe, fratelli e sorella fu Achille, livellari al comune di Castelvoturno, partita 455, foglio di mappa 32, particella 145, per la superficie di Ha. 0.72.83 e con l'imponibile di L. 138,38.

Detto fondo confina con la strada vicinale « Seponi con Casella », con le proprietà Russo Bernardo di Sebastiano, Traettino Luigi ed altri, Auriemma Raffaele fu Giuseppe, salvo se altri ;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 giugno 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento ;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato ;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia ;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno ;

Decreta :

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 339. — GIORDANO

(1799)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Vecchie », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 15 aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Vecchie » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Coccoli Mentore fu Pietro, Ferruzzi Errico fu Feliciano, Visocchi Anna-Luisa fu Mario e Visocchi Achille, riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Coccoli avvocato Mentore fu Pietro, Ferruzzi Errico fu Feliciano e Visocchi avv. Mario di Achille, partita 180, foglio di mappa 55, particella 42, per la superficie di Ha. 0.38.43 e con l'imponibile di L. 29,21.

Detto fondo confina con la proprietà di Martino Antonio fu Basilio, col primo stradone delle « Quote Vecchie », con la proprietà Martino Vittorio ed altri, col primo fosso delle « Quote Vecchie », salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 giugno 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Vecchie » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 364. — GIORDANO

(1800)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 luglio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 29 aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Gravante Granizia e Angela fu Giuseppe, Gravante Antonio e Giuseppe fu Giovanni e comune di Grazzanise, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Gravante Granizia maritata D'Angelo, Giovanni ed Angela fratello e sorelle fu Giuseppe, livellari al comune di Grazzanise, partita 501, foglio di mappa 10, particella 72, per la superficie di Ha. 0.39.65 e con l'imponibile di L. 27,75.

Il fondo confina: a nord, con l'alveo dell'« Agnena Nuova »; ad est, con il fondo di proprietà Foresta Umberto fu Domenico ed altri; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Graziano Antonio fu Vito, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 22 giugno 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCILBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 336. — GIORDANO

(1803)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 settembre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 30 giugno 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Pratiillo Agostino fu Giuseppe e Lepore Carmosina fu Salvatore, e comune di Grazzanise, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Pratiillo Agostino fu Giuseppe e Lepore Carmosina fu Salvatore, livellari al comune di Grazzanise, partita 1161, foglio di mappa 10, particella 77, per la superficie di Ha. 0.71.00 e con l'imponibile di L. 49,70.

Il fondo confina: a nord, con l'alveo della Agnena Nuova; ad est, con il fondo di proprietà Iodice Maria fu Gennaro; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Gravante Antonio ed altri di Domenico;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9000 (novemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 48. — GIORDANO

(1789)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 settembre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Litterno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 21 giugno 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, di Iavarazzo Donato fu Raffaele, oggi Del Villano Maria-Beatrice di Francesco, livellaria al comune di Villa Litterno, riportato nel catasto del comune di Villa Litterno in testa alla ditta Iavarazzo Donato fu Raffaele, livellario al comune di Villa Litterno ed oggi Del Villano Maria-Beatrice di Francesco, livellaria al detto Comune, partita 1660, foglio di mappa 16, particella 84, per la superficie di Ha. 0.34.95 e con l'imponibile di L. 26,56.

Il fondo confina: a nord, con il fosso « Sant'Angelo »; ad est, con la proprietà Zenobio Umberto; a sud, con il fosso « San Sossio »; ad ovest, con la proprietà Musto Teresa;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 74. — GIORDANO

(1790)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1950.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Ancona.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ancona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Ancona n. 3246/25 in data 8 marzo 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Lariccia Nicola e Lorenzoni Fernando, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata, con i signori Giuliano Calabrese e De Matteis Secondino della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Lariccia Nicola e Lorenzoni Fernando sono sostituiti con i signori Giuliano Calabrese e De Matteis Secondino quali rappresentanti dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1950

Il Ministro: MARAZZA

(1763)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Foggia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Foggia n. 6036/2 in data 18 marzo 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'avv. Calabria Michele, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dalla associazione sindacale interessata in quanto dimissionario, con l'avv. Ferraro Michele, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Calabria Michele è sostituito con l'avv. Ferraro Michele quale rappresentante dei coltivatori diretti nella Commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1950

p. Il Ministro: RUBINACCI

(1764)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Roma.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Roma n. 6998 in data 17 marzo 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'avv. Carfagna Umberto, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, richiesta dalla medesima, con il dott. Calabrese Nicola, della stessa Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Carfagna Umberto è sostituito con il dott. Calabrese Nicola quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura nella Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1950

p. Il Ministro: RUBINACCI

(1780)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Perugia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Perugia n. 3239 in data 28 marzo 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Adorni Attilio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata in quanto dimissionario, con il rag. Balicco Giovanni, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Adorni Attilio è sostituito con il rag. Balicco Giovanni quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1950

p. Il Ministro: RUBINACCI

(1762)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1950, registro n. 14 Interno, foglio n. 382, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Anagni (Frosinone) di un mutuo di L. 10.978.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(1700)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di tessera universitaria

L'Università di Torino rilasciò nel 1946 al sig. Francesco Marolo di Battista, matricola n. 15415, una tessera di riconoscimento, attestante la di lui iscrizione alla Facoltà di giurisprudenza.

Detta tessera non può avere alcun valore poichè l'iscrizione al corso universitario è stata successivamente annullata. Se ne dà notizia, diffidando gli eventuali possessori del predetto documento a consegnarlo alla Università di Torino.

(1837)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia e nomina del vice presidente dell'Istituto medesimo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2278 in data 27 aprile 1950, l'avv. Nello Migliorini, a decorrere dal 20 novembre 1949, è stato riconfermato nell'incarico di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia.

Con lo stesso decreto l'avv. Giuseppe Salari è stato nominato vice presidente dell'Istituto medesimo.

(1810)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal pubblico Demanio al patrimonio dello Stato di un'area sita nella spiaggia di Mondragone

«Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 19 aprile 1950, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 10.890,75 sita nella spiaggia di Mondragone, facente parte del mappale riportato in casto al foglio n. 19, particella n. 67 del comune di Mondragone.

(1811)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « C.I.D.A.S.A. » con sede in Padova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1950 la Società cooperat. « C.I.D.A.S.A. », con sede in Padova, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1833)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 32.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 — Data: 6 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Mogno Ada di Biagio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 919 — Data: 26 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Isola Domenico di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2147 — Data: 3 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Longo Elda fu Achille — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 10 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1398 — Data: 18 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Natali Tito fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% (1935) — Capitale L. 31.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1803 — Data: 30 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Banca agricola popolare di Aradeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1808 — Data: 30 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Banca agricola popolare di Aradeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1121 — Data: 16 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Prisco Alberto di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10813 — Data: 7 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Griffa Giuseppe fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906) — Capitale L. 14.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 612 — Data: 29 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Cattaneo Luigi fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5% (1951) — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 613 — Data: 29 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Cattaneo Luigi fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5% (1950) — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 571 — Data: 17 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Pelliccioni Roberto fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 49.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4588 — Data: 27 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Natali Tito fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% (1935) — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 aprile 1950

(1586)

Il direttore generale: DE LIGUORO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a sessantaquattro borse di studio
presso istituti o laboratori nazionali

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;
Vedute le deliberazioni 15 marzo 1950, n. 375, del Consiglio di Presidenza e 28 febbraio 1950, n. 1026, della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i concorsi a sessantaquattro borse da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le borse anzidette sono ripartite fra i gruppi di discipline afferenti ai Comitati nazionali del C.N.R. nel modo che segue:

- a) per la fisica e la matematica: borse n. 12;
- b) per la chimica: borse n. 12;
- c) per l'ingegneria e l'architettura: borse n. 12;
- d) per la biologia e la medicina: borse n. 12;
- e) per l'agricoltura e la zootecnia: borse n. 8;
- f) per la geologia, la geografia e la talassografia: borse n. 8.

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraindicati.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi otto, e l'istituto o laboratorio presso il quale dovrà essere usufruita saranno determinati dalla competente Commissione giudicatrice, in relazione agli studi e alle ricerche cui l'assegnatario avrà dichiarato, a norma del successivo art. 4, lettera b), di voler attendere: di regola, sarà prescelto un istituto o laboratorio fuori del luogo di residenza, dell'assegnatario medesimo.

L'importo delle singole borse sarà di L. 15.000 (quindicimila) lorde mensili, se il vincitore ne usufruisca nel luogo di sua residenza e sia fornito di emolumenti a carattere continuativo a carico dello Stato o di altri Enti o di privati; sarà, invece, di L. 30.000 (trentamila) lorde mensili, se il vincitore ne usufruisca fuori del luogo di sua residenza e non sia fornito di alcuno degli anzidetti emolumenti: in ogni altro caso, l'importo, al lordo delle ritenute di legge, sarà stabilito insindacabilmente dal Presidente del C.N.R. entro i limiti minimo e massimo sopraindicati, tenuto conto della località in cui la borsa stessa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Al fini di cui al precedente comma si considera come luogo di residenza del candidato non soltanto il luogo in cui egli abitualmente dimora, ma anche quello in cui egli debba abitualmente risiedere per motivi inerenti all'esercizio di qualche ufficio o professione.

Qualora, durante il periodo di godimento della borsa, si verificino mutamenti nelle circostanze in base alle quali ne è stato determinato l'importo (attribuzione di emolumenti a carattere continuativo inizialmente non percepiti dall'assegnatario, perdita o diminuzione di tali emolumenti, cambiamento di residenza dell'interessato, ecc.), si farà luogo alle conseguenti opportune variazioni dell'importo medesimo.

Art. 3.

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea, presso un'Università o Istituto superiore italiano dopo il 31 dicembre 1944.

Salva l'osservanza del secondo comma dell'art. 9, possono partecipare ai concorsi, semprechè si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, anche coloro che abbiano già usufruito di una delle borse di studio presso istituti o laboratori nazionali od esteri conferite dal C.N.R. in base ai bandi 31 marzo 1947, 29 febbraio 1948 e 15 marzo 1949.

Non possono in ogni caso partecipare ai concorsi i professori universitari di ruolo e il personale ad essi equiparato, ai quali sono destinate altre provvidenze.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare ad uno dei concorsi di cui all'art. 1 devono farne domanda al Presidente del C.N.R., su carta legale da L. 32.

Oltre le proprie generalità e la propria residenza, il candidato deve indicare nella domanda:

a) a quale dei concorsi di cui all'art. 1 intenda partecipare;

b) gli studi e le ricerche che egli intende compiere;

c) l'istituto o laboratorio presso il quale egli desidererebbe svolgere gli studi e le ricerche di cui sopra.

La domanda deve essere corredata dai seguenti certificati, documenti e titoli:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, con l'indicazione della data di quest'ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

7) qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione dell'aspirante nel campo degli studi e delle ricerche che egli intende compiere;

8) curriculum degli studi compiuti, in sei copie;

9) elenco, in sei copie, di tutti i certificati, documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I titoli e i documenti voluminosi potranno essere inviati al C.N.R. in pacchi separati dal plico contenente la domanda e i certificati: tali pacchi dovranno portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

La domanda, con i relativi certificati, documenti e titoli, dovrà pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche Segreteria generale - in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, non più tardi del 31 luglio 1950.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo tale data anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari: dopo la data medesima, non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse; nè sarà comunque consentita la sostituzione di titoli o documenti o memorie e pubblicazioni già presentate, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con lavori stampati.

La data di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche della domanda e della relativa documentazione sarà accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 5.

Coloro i quali intendano eventualmente partecipare a due o più dei concorsi indicati nell'art. 1, debbono presentare tante domande separate quanti sono i concorsi ai quali intendano prendere parte, allegando i certificati, i documenti, e i titoli da una sola di esse e facendo riferimento, nelle altre, alla domanda cui i certificati, i documenti e i titoli sono stati allegati.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni composte ciascuna di tre o cinque membri, nominati dal Presidente del C.N.R., uditi i Comitati nazionali competenti.

E' in facoltà dalle Commissioni di sottoporre i candidati ad una nuova prova di esame o ad un colloquio secondo modalità da stabilirsi dalle Commissioni medesime.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica, quale risulterà dai rispettivi titoli e, se del caso, dalla prova di esame o dal colloquio di cui al comma precedente.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenterà una relazione contenente il suo giudizio intorno ai candidati e la graduatoria di merito dei candidati stessi, esclusa ogni designazione « ex aequo ».

Ai fini della formazione della graduatoria, ogni componente la Commissione dispone di dieci punti; sono compresi nella graduatoria soltanto coloro i quali abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Il C.N.R. notifica a ciascun concorrente l'esito del concorso comunicandogli se sia stato o meno compreso nella graduatoria di merito e, in caso affermativo, il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Ove si tratti di candidato compreso tra i vincitori, ma che in applicazione del secondo comma dell'art. 9, non possa conseguire la borsa, il C.N.R. ne dà opportuna notizia all'interessato con la comunicazione di cui al comma precedente.

Entro dieci giorni dalla notificazione dell'esito del concorso, i vincitori, salvo il caso previsto dal comma precedente, debbono dichiarare per iscritto, sotto la loro personale responsabilità e a pena di decadenza, se percepiscano o non emolumenti di carattere continuativo, a carico dello Stato o di altri Enti o di privati, indicandone, in caso affermativo, l'ammontare netto mensile.

Art. 9.

Le borse sono conferite con decreto del Presidente del C.N.R. ai candidati classificati ai primi posti della relativa graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Peraltro, nei riguardi dei candidati di cui al secondo comma dell'art. 3, non si farà luogo al conferimento di più di due borse, per ognuno dei concorsi di cui all'art. 1.

Art. 10.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa stessa non dichiarino di accettarla e coloro che, dopo averla accettata, non inizino, presso l'istituto o laboratorio loro assegnato ed entro la data all'uopo stabilita, gli studi per i quali la borsa è stata loro conferita.

Decadono del pari dal diritto alla borsa coloro i quali usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima. A tale effetto, gli assegnatari, nello stesso termine di quindici giorni di cui al comma precedente, debbono dichiarare, sotto la loro responsabilità, se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e, in caso affermativo, debbono comprovare di avervi rinunciato.

Art. 11.

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai successivi graduati, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12.

Coloro cui sia stata conferita la borsa assumono l'obbligo di attendere regolarmente alle ricerche e agli studi per i quali la borsa stessa è stata loro conferita, presso l'istituto o laboratorio cui sono stati assegnati, per tutta la durata di essa.

Gli assegnatari delle borse non possono assumere incarichi od uffici — retribuiti o no — che siano incompatibili con l'esatto adempimento degli obblighi di cui al comma precedente. Pertanto, prima di assumere, durante il periodo di godimento della borsa, un qualsiasi incarico od ufficio, dovranno chiedere il preventivo assenso del C.N.R., comunicando, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'ultimo comma dell'art. 2, il preciso ammontare della retribuzione che verrebbero eventualmente a percepire.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate: il numero delle rate sarà stabilito, all'atto dell'assegnazione, dal Presidente del C.N.R., in relazione alla durata e all'ammontare di ciascuna borsa.

La prima rata sarà corrisposta non appena l'assegnatario avrà comprovato, mediante dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio, presso il quale la borsa deve essere usufruita, di avere dato inizio agli studi inerenti alla borsa me-

desima, e ciascuna delle successive, a seguito di dichiarazione del detto direttore, dalla quale risulti che l'interessato ha ottemperato regolarmente ai suoi obblighi di studio.

Nella dichiarazione relativa al pagamento della seconda rata, il direttore non soltanto dovrà riferire se l'assegnatario abbia o meno regolarmente ottemperato ai suoi obblighi di studio, ma dovrà altresì esprimere il suo esplicito e motivato parere circa le attitudini dimostrate dall'assegnatario medesimo a svolgere compiti di ricerca scientifica e conseguentemente sull'opportunità o meno di conservargli la borsa di studio.

Art. 14.

In qualsiasi momento il C.N.R. potrà dichiarare la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa, qualora egli non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 12, o si renda comunque responsabile di altra grave mancanza, ovvero non dimostri sufficiente attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 15.

Al compimento degli studi e delle ricerche per i quali la borsa è stata loro conferita, gli assegnatari dovranno trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione intorno all'attività da essi svolta.

Ove i risultati delle ricerche compiute dal borsista siano stati o debbano essere oggetto di una memoria scritta, oltre alla relazione, dovrà essere trasmessa al C.N.R. anche copia della memoria.

Il C.N.R. si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, previo parere favorevole del direttore dell'istituto presso cui l'interessato ha usufruito della borsa, la relazione o eventualmente la memoria scritta.

Art. 16.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito allegati alle domande di ammissione al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 30 marzo 1950

Il presidente: COLONNETTI

(1843)

**Concorso a diciotto borse di studio
presso istituti o laboratori esteri**

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297; Vedute le deliberazioni 15 marzo 1950, n. 375, del Consiglio di Presidenza e 28 febbraio 1950, n. 1026, della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a diciotto borse da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le borse anzidette sono ripartite fra i gruppi di discipline afferenti ai Comitati nazionali del C.N.R. nel modo che segue:

- a) per la fisica e la matematica: borse n. 3;
- b) per la chimica: borse n. 3;
- c) per l'ingegneria e l'architettura: borse n. 3;
- d) per la biologia e la medicina: borse n. 3;
- e) per l'agricoltura e la zootecnia: borse n. 3;
- f) per la geologia, la geografia e la talassografia: borse n. 3.

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraindicati.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi dieci, e l'istituto o laboratorio presso il quale dovrà essere usufruita, saranno determinati dalla competente Commissione giudicatrice, in relazione agli studi e alle ricerche cui l'assegnatario avrà dichiarato, a norma del successivo art. 4, lettera b), di voler attendere.

L'importo di ogni borsa sarà stabilito insindacabilmente dal Presidente del C.N.R., tenuto conto dello Stato estero in cui la borsa stessa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza. In aggiunta alla borsa, sarà attribuito ai vincitori un assegno per le spese del viaggio di andata e ritorno dal luogo di loro residenza alla sede dell'istituto o laboratorio presso il quale dovranno usufruire della borsa stessa.

Così le borse di studio come gli assegni per le spese di viaggio potranno essere eventualmente sostituiti, a giudizio insindacabile del C.N.R., con altre borse o assegni similari messi a disposizione degli studiosi e ricercatori italiani da enti, istituzioni, laboratori o istituti stranieri: a questo effetto, i concorrenti alle borse di studio del C.N.R. assumono, pel fatto stesso della loro partecipazione al concorso, l'impegno di sottoporsi a tutti quegli adempimenti che fossero eventualmente richiesti dagli enti, istituzioni, laboratori o istituti di cui trattasi, per il conferimento delle borse o assegni similari predetti.

Art. 3.

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani, i quali abbiano conseguito la laurea, presso un'Università o un Istituto superiore italiano, anteriormente al 1° gennaio 1948.

Non possono tuttavia parteciparvi i professori universitari di ruolo e il personale ad esso equiparato, ai quali sono destinate altre provvidenze, nè coloro che abbiano già usufruito di una delle borse di studio presso istituti o laboratori esteri, conferite dal C.N.R. in base ai bandi in data 31 marzo 1947, 29 febbraio 1948 e 15 marzo 1949.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare ad uno dei concorsi di cui all'art. 1 devono farne domanda al Presidente del C.N.R. su carta legale da L. 32.

Oltre le proprie generalità e la propria residenza, il candidato deve indicare nella domanda:

- a) a quale dei concorsi di cui all'art. 1 intenda prendere parte;
- b) gli studi e le ricerche che egli intende compiere;
- c) l'istituto o laboratorio presso il quale egli desidererebbe svolgere gli studi e le ricerche di cui sopra;
- d) quali siano le lingue straniere che egli è in grado di usare correntemente.

La domanda deve essere corredata dai seguenti certificati, documenti e titoli:

- 1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, con l'indicazione della data di quest'ultimo esame;
- 2) certificato di nascita;
- 3) certificato di buona condotta;
- 4) certificato di cittadinanza italiana;
- 5) certificato generale del casellario giudiziario;
- 6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;
- 7) qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione dell'aspirante nel campo degli studi e delle ricerche che egli intende compiere;
- 8) curriculum degli studi compiuti, in sei copie;
- 9) elenco, in sei copie, di tutti i certificati, documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I titoli e i documenti voluminosi potranno essere inviati al C.N.R. in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati: tali pacchi dovranno portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

La domanda, con i relativi certificati, documenti e titoli, dovrà pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche Segreteria generale in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, non più tardi del 31 luglio 1950.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo tale data, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari: dopo la data medesima, non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse: nè sarà comunque consentita la sostituzione di titoli o documenti o memorie e pubblicazioni già presentate, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con lavori stampati.

La data di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche e delle domande e della relativa documentazione sarà accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 5.

Coloro i quali intendano eventualmente partecipare a due o più dei concorsi indicati nell'art. 1 debbono presentare tante domande separate quanti sono i concorsi ai quali intendano prendere parte, allegando i certificati, i documenti e i titoli ad una sola di esse e facendo riferimento, nelle altre, alla domanda cui i certificati, i documenti e i titoli sono stati allegati.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni composte ciascuna di tre o cinque membri, nominati dal Presidente del C.N.R. uditi i Comitati nazionali competenti.

E' in facoltà delle Commissioni di sottoporre i candidati ad una prova di esame o ad un colloquio secondo modalità da stabilirsi dalle Commissioni medesime.

Nel loro giudizio, le Commissioni terranno particolarmente conto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica, quale risulterà dai rispettivi titoli e, se del caso, dalla prova di esame o dal colloquio di cui al comma precedente.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenterà una relazione contenente il suo giudizio intorno ai candidati e la graduatoria di merito dei candidati stessi, esclusa ogni designazione ex aequo.

Ai fini della formazione della graduatoria, ogni componente le Commissioni dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro i quali abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Il C.N.R. notifica a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o meno compreso nella graduatoria di merito e, in caso affermativo, il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Entro dieci giorni dalla notificazione dell'esito del concorso, i vincitori debbono dichiarare per iscritto, sotto la loro personale responsabilità e a pena di decadenza, se percepiscano o no emolumenti di carattere continuativo a carico dello Stato o di altri Enti o di privati, indicandone, in caso affermativo, l'ammontare netto mensile.

Art. 9.

Le borse sono conferite con decreto del Presidente del C.N.R. ai candidati classificati ai primi posti della graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Art. 10.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa stessa, non dichiarino di accettarla e coloro che, dopo averla accettata, non inizino, presso l'istituto o laboratorio loro assegnato ed entro la data all'uopo stabilita, gli studi per i quali la borsa è stata loro conferita.

Decadono del pari dal diritto alla borsa coloro i quali usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima. A tale effetto, gli assegnatari, nel termine di quindici giorni di cui al comma precedente, dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e, in caso affermativo, dovranno comprovare di avervi rinunciato.

Art. 11.

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai successivi graduati, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12.

Coloro cui sia stata conferita la borsa assumono l'obbligo di attendere regolarmente alle ricerche e agli studi per i quali la borsa stessa è stata loro conferita, presso l'istituto o laboratorio cui sono stati assegnati, per tutta la durata di essa.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate: il numero delle rate sarà stabilito, all'atto dell'assegnazione, dal Presidente del C.N.R. in relazione alla durata e all'ammontare di ciascuna borsa. La prima rata sarà corrisposta non appena l'assegnatario avrà comprovato, mediante dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio, presso il quale la borsa deve essere usufruita, di aver dato inizio agli studi inerenti alla borsa medesima, e ciascuna delle successive, a seguito di dichiarazione del detto direttore, dalla quale risulti che l'interessato ha ottemperato regolarmente ai suoi obblighi di studio.

Il pagamento dell'assegno per le spese del viaggio di andata e ritorno, di cui all'art. 2, comma secondo, sarà effettuato in due rate di uguale importo: la prima sarà corrisposta all'assegnatario al momento della sua partenza per lo Stato estero nel quale dovrà recarsi, la seconda insieme all'ultima rata della borsa di studio.

Art. 14.

In qualsiasi momento il C.N.R. potrà dichiarare la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa, qualora egli non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 12, o si renda comunque responsabile di altra grave mancanza, ovvero non dimostri sufficiente attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 15.

Al compimento degli studi e delle ricerche per i quali la borsa è stata loro conferita, gli assegnatari dovranno trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione intorno all'attività da essi svolta.

Ove i risultati delle ricerche compiute dal borsista siano state o debbano essere oggetto di una memoria scritta, oltre alla relazione, dovrà essere trasmessa al C.N.R. anche copia della memoria.

Il C.N.R. si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, previo parere favorevole del Comitato nazionale competente, la relazione o eventualmente la memoria scritta.

Art. 16.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito allegati alle domande di ammissione al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 30 marzo 1950

(1844)

Il presidente: COLONNETTI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di volontario ragioniere aggiunto (gruppo B) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 17 ottobre detto anno, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di volontario ragioniere aggiunto (gruppo B) nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

Vista la nota 15 aprile 1950, n. 76783/12106.2.6, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte previste dall'art. 9 del citato decreto 7 settembre 1949, per il concorso a dieci posti di volontario ragioniere aggiunto (gruppo B) nel ruolo del personale degli Ar-

chivi notarili, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 9, 10 ed 11 maggio 1950.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1950

Registro n. 14, foglio n. 126. — OLIVA

(1887)

Costituzione della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1950

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1950, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1950;

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice degli esami stessi;

Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e 1, n. 9, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La Commissione per gli esami di avvocato, per l'anno 1950, è costituita come appresso:

Presidente:

De Martini dott. Demetrio, primo presidente di Corte d'appello, in funzioni di avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione.

Componenti:

Buscaino dott. Michele, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Liguori dott. Bruno, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Angeloni prof. Vittorio, dell'Università degli studi di Roma;

Selvaggi avv. Giovanni, del Foro di Roma;

Ciacchio avv. Francesco, del Foro di Roma;

Mazzino avv. Alessandro, del Foro di Roma.

Presidente supplente:

Tavolaro dott. Silvio, consigliere della Corte suprema di cassazione.

Componenti supplenti:

Naldini dott. Marziale, consigliere di Corte d'appello addetto al Ministero di grazia e giustizia;

Azzone dott. Enrico, consigliere della Corte di appello di Roma;

Chiarelli prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Roma;

Moschella avv. Mario, del Foro di Roma;

Barberio Corsetti avv. Marcello, del Foro di Roma;

Vassalli avv. Giuliano, del Foro di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati De Santis dott. Edoardo, Tria dott. Luigi, Fortunato dott. Pietro e dai funzionari di cancelleria Toffanin Edgardo, Rubini Alfredo, Lavacchia Nicola, Pileri Giuseppe e Pucci Giuseppe, tutti addetti in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 27 marzo 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1950

Registro Grazia e giustizia n. 13, foglio n. 191. — OLIVA

(1847)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente